

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV-ter**} N. 10

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

PATARINO

per i reati di calunnia e diffamazione
(articoli 368 e 595 del codice penale)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI TARANTO

(ufficio GUP)

il 23 luglio 2009

N. 11664/04 R.G.N.R. P.M.
N. 3466/07 R. G.I.P.
N. 1/07 Reg. Avvocazioni F.U.



TRIBUNALE DI TARANTO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice per l'Udienza Preliminare
Dr. Pompeo CARRIERE

all'udienza del 13.07.2009, all'esito della discussione nel giudizio abbreviato a carico dell'imputato

PATARINO Carmine Santo, nato a Castellaneta (TA) il 02.06.1944;

ha emesso la seguente

**ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CAMERA
DEI DEPUTATI -
ART. 3 LEGGE N. 140 DEL 2003**

MOTIVAZIONE

Con decreto del 17.06.2008, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto (per effetto di decreto di avocazione delle indagini emesso in data 17.10.2007), veniva fissata l'udienza preliminare a carico di **PATARINO Carmine Santo**, chiamato a rispondere dei reati di calunnia e diffamazione in rubrica ascrittigli.

Previo rinvio della prima udienza del 27.10.2008 causa impedimento dell'imputato, all'udienza del 02.02.2009, una volta registrata da parte del Giudicante l'assenza di richieste di esclusione della già costituita parte civile **PUTIGNANO Nicola** e l'ammissibilità intrinseca della stessa, l'imputato ha personalmente chiesto e ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato, la cui discussione, originariamente fissata per l'udienza del 20.04.2009 - poi aggiornata causa nuovo impedimento dell'imputato per motivi di salute - si è svolta all'udienza del 06.07.2009, allorquando le parti hanno discusso e concluso come da verbale; all'esito, il G.U.P. ha aggiornato il processo, per eventuali repliche e per la decisione, all'odierna udienza, ✓ allorquando ha infine pronunciato sentenza con riferimento al delitto di calunnia di cui al capo a), emettendo invece la presente ordinanza con riguardo al delitto di diffamazione di cui al capo b).

1. Ricostruzione cronologica della vicenda politico-amministrativa

Al fine di una migliore comprensione delle ragioni della presente decisione, appare indispensabile procedere ad una ricostruzione cronologica dei principali passaggi della complessa vicenda politico-amministrativa che qui interessa, limitatamente agli eventi rilevanti ai fini del giudizio sulle imputazioni che attingono l'odierno imputato.

La vicenda si inserisce nel quadro di un indubbio ed acceso contrasto fra l'attuale parte civile Nicola PUTIGNANO, ex Senatore della Repubblica e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Nuova Concordia", e l'amministrazione del comune di Castellaneta, in provincia di Taranto (comune nel cui consiglio sedeva all'epoca, in qualità di capogruppo del partito "Alleanza Nazionale", l'attuale imputato PATARINO, che era al contempo anche parlamentare e membro della Camera dei Deputati), con riguardo alla realizzazione, da parte delle imprese del gruppo Putignano, di alcune infrastrutture turistico-ricettive nel territorio del suddetto comune.

La realizzazione di tali opere, costituenti un vero e proprio *"polo turistico integrato, con strutture alberghiere, di intrattenimenti e di servizi"*, era stata oggetto di un accordo di programma approvato dal C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con delibera del **16.10.1997** (v. fogli 119-120 originario fasc. P.M.), e poi di una successiva delibera dello stesso organo del **21.12.2001** con la quale era stato prorogato al **31.12.2004** il termine ultimo per completare le opere, comportanti un costo complessivo stimato di ben £. 495.566.000, oltre a £. 12.500.000 per infrastrutture, per un totale di £. 508.066.000, ma con un contributo a carico dello Stato di £. 254.160.000 (v. fogli 121-122); si trattava dunque di un intervento di assai vasta portata e con importanti ricadute economiche ed occupazionali (visto che il piano progettuale prevedeva un'occupazione a regime di 1.574 unità lavorative, di cui 547 fisse e 1.027 stagionali).

Con nota prot. n. 138 del **16.01.2003**, la "Nuova Concordia s.r.l." presentava ufficialmente al Comune una richiesta di variante (definita come richiesta di "riassetto planovolumetrico") del Piano di Lottizzazione relativo ai siti su cui dovevano sorgere le opere.

Si consideri che, come evidenziato dalla Difesa tecnica del PUTIGNANO in una memoria (v. foglio 15 fasc. P.M.), il Comune avrebbe dovuto comunque pronunciarsi su tale richiesta entro 90 giorni dal ricevimento della proposta, e ciò sia applicando la L.R. n. 56/80 (artt. 27 e 21), sia applicando la L.R. n. 20/2001 (art. 16).

Tuttavia, diversi mesi trascorrevano senza che il comune di Castellaneta adottasse alcun pronunciamento in merito, tanto che in data **12.11.2003**, il PUTIGNANO, con lettera raccomandata a.r. inviata al Sindaco NICOLOTTI e al Presidente del Consiglio Comunale FIORITO, e, per conoscenza, ai capigruppo consiliari BRIZIO e PATARINO, lamentava vibratamente lo stallo della vicenda, atteso che, a distanza di vari mesi, il Comune non si era ancora pronunciato sulla proposta di variante, e chiedeva *"finalmente una risposta con tempi e condizioni certi"*, evidenziando che l'approssimarsi della scadenza del 31.12.2004, rendeva concreta, in caso di mancata realizzazione o ultimazione delle opere, la perdita dei rilevanti contributi statali (v. fogli 22-24 fasc. indagini Sost. Proc. Gen.); di tale sua iniziativa epistolare egli dava contestualmente notizia anche al difensore civico (v. foglio 21 fasc. indagini Sost. Proc. Gen.), il quale con note dell'**01.12.2003** chiedeva formalmente e per iscritto spiegazioni

al Sindaco circa le ragioni dei lamentati ritardi, contestualmente informandone il PUTIGNANO (v. fogli 25-26 fasc. indagini Sost. Proc. Gen. e 71-72 fasc. P.M.).

Con nota del **27.01.2004**, il Sindaco ing. NICOLOTTI, a nome suo personale e "dei capigruppo consiliari On.le Carmelo PATARINO e Consigliere Regionale Simone BRIZIO", invitava il PUTIGNANO in qualità di Presidente della "Nuova Concordia s.r.l." ad una riunione che si sarebbe tenuta il successivo **9 febbraio** presso la sala consiliare del comune, per discutere del seguente argomento: "intesa di programma tra l'Amministrazione Comunale di Castellaneta e la Nuova Concordia s.r.l." (v. foglio 50 fasc. P.M.).

Senonchè, a quella riunione il PATARINO non si presentava, e l'incontro andava a vuoto; ciò provocava allora la rabbiosa reazione del PUTIGNANO, il quale il giorno seguente, in data **10.02.2004**, prendeva carta e penna (o, per meglio dire, computer e tastiera) e scriveva una lettera di fuoco (nella forma della raccomandata a.r.: v. fogli 166-167 fasc. P.M.) al Sindaco NICOLOTTI e, per conoscenza, ai capigruppo consiliari di Forza Italia (Simone BRIZIO) e di Alleanza Nazionale (on.le Carmelo PATARINO).

Dopo aver manifestato nell'esordio del proprio scritto tutta la propria sorpresa e delusione per l'ulteriore occasione andata a vuoto a causa dell'assenza del capogruppo di AN (cioè di PATARINO), il PUTIGNANO scriveva che proprio tale assenza, "*per noi ingiustificata ed ingiustificabile, dopo un invito ad un incontro convocato anche a suo nome, ha confermato in noi la convinzione che non vi siano, allo stato, condizioni per alcuna intesa con una Amministrazione totalmente e pregiudizialmente schierata ad interdire, in tutti i modi, le iniziative del gruppo Putignano*".

L'attuale p.o. proseguiva affermando che "*evidentemente sono ancora insormontabili i pregiudizi ed i convincimenti circa le iniziative del gruppo e la efficacia delle stesse e continua a prevalere il blocco delle attività avviate, senza alcuna volontà di confrontarsi con le potenzialità che esse esprimono e con le integrazioni che esse richiedono per garantire risultati duraturi e soddisfacenti*".

Seguiva poi un accenno implicitamente ma chiaramente riferibile al PATARINO (unico parlamentare in carica, nell'ambito dell'amministrazione comunale di Castellaneta, all'epoca dei fatti), e ad una possibile malafede di costui per meschino calcolo politico e per ragioni di natura clientelare: "*Non vorremmo che tutto ciò fosse calcolo doloso, perché si teme che con il completamento dei programmi, in larga parte compresi nel noto Contratto sottoscritto con il Governo italiano, si renderanno definitivi molti dei rapporti di lavoro al momento ancora precari e molti così potranno finalmente essere sottratti al ricatto del bisogno, annullando totalmente le ragioni della sopravvivenza politica di personaggi che impropriamente possono, nella attuale situazione, ancora occupare posti in sedi istituzionali per loro sovrastanti. Come diceva il buon Andreotti: <a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca!>*".

Dopodichè, sempre continuando a rivolgersi al Sindaco (destinatario principale della lettera), il PUTIGNANO enunciava la ferma intenzione del gruppo di esperire tutte le possibili azioni giudiziarie onde ottenere tutela dei propri diritti nonché il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'inerzia del comune: "*Diritti e dovere sono stati e continueranno ad essere i punti di riferimento del nostro confronto con la Sua Amministrazione e, se per procedere nei nostri impegni sarà necessario, non eviteremo più, nostro malgrado, dal ricorrere in tutte le sedi competenti per verificare e rimuovere l'eventuale presenza di comportamenti di freno, omissivi o vessatori. Responsabilizzeremo personalmente e patrimonialmente quanti con i loro comportamenti avranno determinato le condizioni per arrecare danni al Gruppo, iniziando dalla richiesta dei rimborsi delle ormai costosissime spese legali che noi affrontiamo direttamente mentre amministratori solerti ritengono di poter ancora scaricare sul bilancio*

comunale!"; ciò anche sulla scorta di precedenti esperienze giudiziarie che l'estensore sottolineava essere state sempre favorevoli per il gruppo: *"l'esperienza giudiziaria già consumata con la Sua Amministrazione ci conforta, perché evidenzia risultati sempre a noi favorevoli (...) e quindi sottolinea e censura azioni amministrative assunte, sempre e comunque, contro di noi"*.

La lettera si concludeva poi con un accenno del PUTIGNANO alla *"nostra condizione di <vittime> di pregiudizi, malversazione, inerzia od omissioni, non potendo iscrivere alla incapacità le motivazioni delle scelte operate a nostro danno"*.

Sempre in quella stessa data del **10.02.2004**, il PUTIGNANO scriveva anche al Difensore Civico prof. Filippo MARTELLOTTA, lamentando l'ennesimo "nulla di fatto" registratosi il giorno precedente, e sollecitando nuovamente un suo intervento, invitandolo ad esaminare *"se ci sono le circostanze per sperare ancora in una possibile soluzione delle nostre questioni all'interno di una normale azione amministrativa o se sarà necessario, riconosciute le gravi responsabilità degli inadempienti, chiedere direttamente l'intervento di quanti devono sanzionare le omissioni in sede amministrativa e/o penale, se del caso"* (v. foglio 73 fasc. P.M.).

Il Difensore Civico si adoperava allora per cercare di ricucire lo "strappo", proponendo l'istituzione di un "tavolo di confronto" fra le parti, che effettivamente sortiva qualche frutto, visto che in data **15.03.2004** veniva predisposta una bozza di protocollo d'intesa fra il Comune di Castellaneta e le imprese del gruppo PUTIGNANO (v. fogli 55-70 fasc. P.M.), che in data **19.03.2004** lo stesso PUTIGNANO trasmetteva, con apposita missiva, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, chiedendone la definitiva approvazione (v. fogli 53-54 fasc. P.M.).

A sua volta, anche il difensore civico, con lettera del **29.03.2004**, scriveva nuovamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale (nonché per conoscenza al Putignano), evidenziando per l'appunto che il "tavolo di confronto" da lui promosso aveva portato alla predisposizione della bozza di un protocollo d'intesa, sul cui contenuto forniva un giudizio personale del tutto favorevole, caldeggiandone comunque il rapido esame da parte dell'Amministrazione; egli sollecitava infatti *"gli organi competenti ad adempiere tempestivamente alle incombenze che gli sono proprie, dando risposte nei termini che le norme di legge e le procedure definiscono, atteso che l'eventuale inerzia dell'Amministrazione potrebbe spingere la Nuova Concordia ad intraprendere azioni di responsabilità"* (v. fogli 27-28 fasc. indagini Sost. Proc. Gen.).

Estremamente interessante, in ordine alle modalità e ai contenuti degli incontri effettuati attorno al suddetto "tavolo di confronto", ma anche in merito alle ragioni della società richiedente e all'atteggiamento politico-amministrativo tenuto fino a quel momento dall'Amministrazione del comune di Castellaneta, è una lettera riservata scritta proprio in data **19.03.2004** (cioè la stessa data in cui il PUTIGNANO trasmetteva agli organi del Comune, con apposita missiva, la bozza di protocollo d'intesa, chiedendone la definitiva approvazione: v. fogli 53-54 fasc. P.M.) dal Presidente del Consiglio Comunale dr. **Luigi Mariano FIORITO**, ed indirizzata, testualmente, *"ai Sigg.ri Consiglieri Comunali appartenenti ai gruppi consiliari di maggioranza"*.

Nella missiva (v. 83-87 fasc. P.M.), il FIORITO riferiva che, nel corso dei tre incontri cui aveva partecipato unitamente al Difensore Civico e ai massimi rappresentanti del gruppo PUTIGNANO, *"da parte del gruppo è stata effettuata una puntuale presentazione delle istanze presentate all'Amministrazione, istanze che a tutt'oggi, sono sospese in attesa di*

pronunciamento di carattere squisitamente politico"; e che dall'esame complessivo di tutta la vicenda e delle carte presentate, era emerso "il notevole ritardo dell'Amministrazione nel fornire delle risposte al gruppo istante", le cui richieste "rivestono importanza massima e richiedono attenzione e puntigliosità massima da parte dell'Amministrazione", atteso che "ci troviamo al cospetto di temi più volte propagandati in campagna elettorale ma mai realmente affrontati (destagionalizzazione del turismo, sviluppo del territorio, occupazione, formazione professionale)".

Il FIORITO rappresentava altresì ai colleghi consiglieri di maggioranza che "al gruppo non bisogna dare nulla in più, di quanto dovuto!!! Bisogna dare l'impegno dell'Amministrazione al rispetto dei tempi (...) all'adozione delle procedure previste dalla legislazione vigente (...) a non avere preconcetti di sorta".

Proseguiva inoltre il Presidente del Consiglio Comunale evidenziando che, in sostanza, il gruppo chiedeva:

- il completamento del procedimento di valutazione/approvazione della variante alla lottizzazione;
- completamento della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di un "OUTLET" (ossia di un centro commerciale di abbigliamento di capi non di ultima moda e quindi di minor costo, n.d.r.) denominato "Magna Grecia" con relativo albergo denominato "Aleppo", definendone con certezza tempi e iter amministrativo;
- valutazione/approvazione del progetto del campo da golf con annesso residenze turistiche;
- completamento approvazione progetti relativi ai lidi.

Ciò premesso, il FIORITO scriveva testualmente ai colleghi consiglieri che "in definitiva, con la presente, viene chiesto di fare delle scelte; non è possibile continuare a non dare delle risposte, viene meno il ruolo della politica, viene meno il ruolo dell'amministratore. Non è possibile continuare a rinviare i problemi per non affrontarli", essendo viceversa doveroso "fornire al gruppo serie e definitive risposte, facendoci carico del rispetto dei tempi e di procedure oltre che di indifferenza e neutralità amministrativa, senza privilegiare alcuno ma anche senza danneggiare alcuno, eliminando ogni benchè minimo sospetto di ostacolare iniziative ed attività che, solo per il fatto di essere state proposte, hanno un valore che va valutato positivamente nell'ottica di ambizione e sviluppo che sapremo darci".

Il contenuto della missiva - che non potrebbe essere più eloquente - pare quindi testimoniare di una situazione che, a quella data, sembrava far ben sperare per la Nuova Concordia, se non altro in ordine al fatto che le sue istanze potessero essere finalmente vagliate e, soprattutto, formare oggetto di una chiara e definitiva risposta da parte dell'Amministrazione.

E infatti, evidentemente proprio nel quadro di tale "raffreddamento" degli animi, in data **09.04.2004**, il PUTIGNANO scriveva al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai capigruppo consiliari di Forza Italia e Alleanza Nazionale BRIZIO e PATARINO, nonché al Difensore Civico, porgendo le proprie scuse per il tono di alcune sue missive precedenti (fra le quali, evidentemente, proprio quella del 10.02.2004), e invitando tutti, nell'approssimarsi della Pasqua, ad una "tregua" che consentisse di affrontare con maggiore serenità le questioni aperte (v. foglio 51 fasc. P.M.).

Il silenzio dell'Amministrazione in ordine alla richiesta di variante già citata tuttavia perdurava, sicché in data **23.04.2004** la Nuova Concordia inoltrava al Comune di Castellaneta una formale diffida a provvedere sull'istanza del 16.01.2003, che tuttavia restava anch'essa

senza esito, tanto che, formatosi il silenzio-rifiuto, con atto del **23.06.2004** la società avrebbe poi proposto ricorso al T.A.R. Puglia (v. foglio 15 fasc. P.M., retro).

Oggettivamente va rilevato che, proprio sette giorni dopo l'inoltro della suddetta diffida, ossia in data **30.04.2004**, il PATARINO presentava personalmente alla locale Procura della Repubblica la denuncia-querela per cui è processo (v. fogli 163-165 fasc. P.M.), allegando la missiva del PUTIGNANO del 10.02.2004 (cioè di due mesi e venti giorni prima), e chiedendo al Procuratore di esaminarne il contenuto, in modo così da rilevarne *"la indubitabile valenza delittuosa"* e da perseguire *"fatti di rilevanza penale"* commessi ai danni dello stesso Patarino, sia in proprio che in qualità di capogruppo di Alleanza Nazionale nell'Amministrazione Comunale di Castellaneta.

In particolare, il PATARINO lamentava che, con quella missiva del 10.02.2004, il PUTIGNANO avesse inteso attribuire a lui ed al gruppo di maggioranza la qualifica di rappresentanti di *"una Amministrazione totalmente e pregiudizialmente schierata ad interdire, in tutti i modi, le iniziative del gruppo Putignano"*, e che, affermando altresì che il tutto avveniva *"con calcolo doloso, al fine di impedire il completamento di programmi pregressi, in larga parte compresi nel noto Contratto sottoscritto con il Governo italiano"*, avesse inteso addebitare a lui (in particolare), *"il fatto di volergli ostacolare meritori e disinteressati programmi di carattere sociale <allo scopo di continuare a conservare un elettorato ricattabile e disponibile>"*.

Sottolineava a tal proposito il PATARINO la valenza ingiuriosa e diffamatoria di tali affermazioni, e come le stesse fossero implicitamente ma chiaramente riferibili a lui, atteso che l'accento a persone *"che possono ancora occupare posti in sedi istituzionali, per loro sovrastanti"*, non poteva che essere riferito allo stesso PATARINO, unico parlamentare in carica nell'ambito dell'Amministrazione Comunale di Castellaneta.

Dopodichè, l'estensore della denuncia passava a denunciare la rilevanza penale di quello scritto, da lui ricevuto, anche sotto altro profilo, facendo chiaro riferimento cioè a condotte di *"estorsione"* e di minaccia".

Scriveva infatti il PATARINO che *"Non contento di quanto fino a questo punto riportato nella sua lettera, il sottoscrittore della missiva, esplicitamente minaccia di ricorrere, per far valere le sue ragioni, in tutte le sedi competenti al fine di rimuovere comportamenti di <freno> omissivi o vessatori. Altra minaccia, allorquando tenta di intimidire <personalmente e patrimonialmente> coloro i quali, <con i loro comportamenti, avranno determinato le condizioni per arrecare danni al Gruppo Putignano>, facendo, così, riferimento alla prospettazione di un'azione di carattere giudiziario nei confronti di chi non asseconda i suoi programmi imprenditoriali e vantandosi di avere sempre ottenuto riconoscimento delle proprie ragioni in precedenti giudizi"*.

Il PATARINO qualificava quindi tali enunciazioni d'intenti quali *"intimidazioni minacciose che, a parere del sottoscritto, vanno interpretate come un voler estorcere provvedimenti amministrativi in suo favore. Evidentemente, l'ex Senatore Putignano, nella sua veste di Amministratore del Gruppo <Nuova Concordia>, pretende di poter ottenere, con minacce, tutto quanto torna utile al Gruppo da lui stesso rappresentato"*.

Tale ultimo accenno veniva poi ulteriormente sviluppato nel prosieguo della denuncia, allorquando il PATARINO alludeva, implicitamente ma in modo piuttosto chiaro, a pregresse, attuali e future condotte del PUTIGNANO, nella sua qualità di Amministratore della "Nuova Concordia", consistite e/o consistenti nel ricevere favoritismi indebiti trattando sottobanco con i pubblici amministratori.

Immediatamente dopo la frase da ultimo riportata, scriveva infatti il PATARINO che *"vale il caso che io in questa sede faccia presente che, da quando si è insediata al Comune di Castellaneta l'attuale Amministrazione Comunale, tutte le Deliberazioni da essa emesse sono state trattate con trasparenza, con il rispetto della legge e nell'interesse della comunità. La prova è che, lapalissianamente, l'ex Senatore Putignano non gradisce che da parte di Amministratori onesti e corretti, e che quindi vogliono veder chiaro in ogni attività dell'Amministrazione stessa, vi sia rispetto per la Legge e per la trasparenza amministrativa, non bene accetta da privati, quale è il gruppo <Nuova Concordia>, abituati da sempre a fare il buono e il cattivo tempo per i loro interessi aziendali. Pertanto, risulta di solare evidenza che, nelle minacce contenute nella lettera a firma dell'ex Senatore Putignano, è sottesa la finalità di realizzare ciò che non gli è dovuto, a meno che non si sia disposti a concordare in privato anziché a trattare pubblicamente, secondo Legge e in contraddittorio politico, le questioni che principalmente riguardano il territorio da noi amministrato"*.

Alla luce di tutto quanto esposto, il PATARINO concludeva allora il suo scritto dichiarando di sporgere formale denuncia-querela nei confronti dell'ex Senatore Putignano, chiedendone la punizione *"per tutti i reati che l'A.G. riterrà di ravvisare"*.

Evidentemente, quindi, lo scontro era ormai nuovamente divampato in tutta la sua virulenza, anche sul piano politico oltre che amministrativo; ed infatti (per tornare alla ricostruzione cronologica della serie degli avvenimenti), la già citata e formale diffida a provvedere sull'istanza del 16.01.2003, che la Nuova Concordia aveva inoltrato al Comune di Castellaneta in data **23.04.2004**, restava anch'essa senza esito, tanto che, dopo 60 giorni, formatosi il silenzio-rifiuto, con atto del **23.06.2004** la società proponeva ricorso al T.A.R. Puglia (v. foglio 15 fasc. P.M., retro).

Qualche giorno prima, peraltro, ossia in data **19.06.2004**, il PUTIGNANO aveva scritto nuovamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Difensore Civico, lamentando la mancata adozione di qualsiasi pronunciamento da parte dell'Amministrazione e paventando la conseguente richiesta di risarcimento dei notevoli danni derivanti dal ritardo (v. foglio 30 fasc. indagini Sost. Proc. Gen.); il Difensore Civico a sua volta in data **06.07.2004** scriveva nuovamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, sollecitando per l'ennesima volta una risposta da parte dell'Ente (v. foglio 29 fasc. indagini Sost. Proc. Gen.).

Anche tali sollecitazioni rimanevano però senza esito, tanto che in data **25.10.2004** il PUTIGNANO scriveva nuovamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Difensore Civico, evidenziando che con nota del **18.10.2004** il Ministero delle Attività Produttive, all'uopo appositamente interpellato dalla "Nuova Concordia" in considerazione della pratica impossibilità di portare ormai a compimento le opere entro il previsto termine del 31.12.2004 per effetto dei ritardi nell'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo (ossia della proposta di riassetto planovolumetrico presentava nel lontano gennaio 2003, e che concerneva tre delle quattro iniziative previste nel 2° "step" degli investimenti), aveva preannunciato di poter concedere una proroga dei termini, la cui efficacia sarebbe però decaduta in caso di mancato ottenimento, entro sei mesi, delle autorizzazioni necessarie, ivi comprese dunque anche quelle urbanistiche.

Con questa nota del 25.10.2004, pertanto, il PUTIGNANO, evidenziato che *"il rischio che il completamento dell'investimento corre e come siano tutte addebitabili all'inerzia dell'Amministrazione Comunale le relative responsabilità"*, e sottolineato *"che i danni già prodotti, come già con altra nota evidenziato, e quelli ulteriori tuttora in corso o futuri, non potranno che essere addebitati a quanti li avranno determinati"*, rimarcava che il suo scritto doveva essere inteso come ulteriore ed ultima diffida ad adempiere *"e quindi a dare attuazione"*.

agli atti dovuti, essendo già abbondantemente ed immotivatamente scaduti i termini fissati dalle norme vigenti in materia" (v. foglio 75 fasc. P.M.).

Finalmente, forse proprio a seguito di tale ultima diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del **06.11.2004**, il Comune forniva una risposta, ma negativa, respingendo cioè la proposta di riassetto del piano attuativo (e ciò, peraltro, nonostante il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale si fosse espresso in senso favorevole; si veda infatti - a fogli 76-80 fasc. P.M. - la relativa relazione del **12.08.2004**, ampiamente positiva, in cui il tecnico scriveva fra l'altro che *"la variante proposta (...) non prevede alcuna variazione alle opere già realizzate o concesionate"* e che essa *"rispetta i parametri urbanistici fissati dagli atti deliberativi adottati dal consiglio comunale in virtù della legge regionale 3/98, come già illustrato nella relazione dello scrivente in data 09.07.2003).*

Anche tale atto del Consiglio Comunale veniva naturalmente impugnato dinanzi al T.A.R. (v. fogli 15-16 fasc. P.M.).

La questione si trascinava così ancora per diversi mesi: infatti in data **30.07.2005** il PUTIGNANO scriveva nuovamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Difensore Civico, sollecitando nuovamente l'approvazione della variante al piano di lottizzazione convenzionata, ed evidenziando l'elemento nuovo costituito dal fatto che il Comitato Urbanistico della Regione aveva espresso favorevole al riguardo; a seguito di tale istanza il Difensore Civico scriveva per l'ennesima volta al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, sollecitando l'inserimento della questione nell'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale (v. rispettivamente fogli 32 e 31 fasc. indagini Sost. Proc. Gen.).

Anche tali iniziative restavano però senza esito, tanto che in data **28.04.2006** il PUTIGNANO inoltrava al Comune di Castellaneta una nuova diffida scritta ad adempiere (v. foglio 34 fasc. indagini Sost. Proc. Gen.), rappresentando che in data **19.04.2006** era stata sottoscritta col Ministero delle Attività Produttive una convenzione di aggiornamento del già citato contratto di programma, che prorogava di ulteriori 24 mesi la data ultima di completamento delle opere (onde poter beneficiare del contributo statale), a decorrere dalla data di rilascio delle rispettive concessioni edilizie, con la condizione però che l'acquisizione di queste ultime avvenisse entro e non oltre il **30.06.2006**; seguiva allora nuova missiva scritta di sollecito del Difensore Civico (v. foglio 33 fasc. indagini Sost. Proc. Gen.).


Dalle dichiarazioni rese da alcuni soggetti sentiti nel corso delle indagini disposte dal Sostituto Procuratore Generale a seguito del citato decreto di avocazione, si evince (in mancanza peraltro di dirette emergenze documentali sul punto) la conclusione della vicenda, e cioè che, successivamente agli eventi sin qui descritti, la variante planovolumetrica citata venne finalmente approvata (v. s.i. rese dal difensore civico prof. MARTELLOTTA, a foglio 20 fasc. indagini Sost. Proc. Gen.), anche se, stando a quanto dichiarato dall'allora Presidente del Consiglio Comunale, soltanto a seguito di un pronunciamento del T.A.R. che aveva obbligato il Comune ad esaminare la pratica e a pronunciarsi (v. fogli 15-16 fasc. indagini Sost. Proc. Gen.).

2. L'imputazione di diffamazione - capo b) - la questione dell'applicabilità dell'art. 68 Cost.

Così conclusa la necessaria ricostruzione di tutti i vari passaggi della vicenda, è ora il momento di occuparsi delle specifiche accuse elevate nei confronti dell'imputato; non prima di aver operato una necessaria chiarificazione preliminare.

2.1. Premessa: lo stralcio per il solo delitto di diffamazione

All'uopo va infatti rilevato che, in sede di discussione, la Difesa del PATARINO ha concluso chiedendo testualmente l'assoluzione perché il fatto non sussiste quanto al reato di calunnia di cui al capo a); con riguardo invece al reato di diffamazione di cui al capo b), la Difesa ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste anche in relazione al disposto dell'art. 530 comma 3° c.p.p. (il riferimento, non esplicitato nel testo del verbale riassuntivo, è da intendersi operato alla scriminante prevista dall'art. 599 comma 2 del codice penale) ovvero l'emissione di una sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. in riferimento agli artt. 68 della Costituzione e 3 della legge n. 140 del 2003.



Tale ultimo articolo, com'è noto, prevede al comma 1 che l'articolo 68 primo comma della Costituzione (norma che, come si sa, prevede che *"I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"*) *"si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento"*.


Al comma 2, l'art. 3 della legge 140-2003 prevede poi che, *"Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti"*; al comma 3 sono invece contemplate le statuizioni che il giudice deve adottare ove ritenga applicabile la suddetta immunità: *"Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale"*.

I commi da 4 a 8 disciplinano invece gli adempimenti procedurali da compiersi ove il Giudicante ritenga di non accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti; in tal caso il comma 4 prevede infatti che *"il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto"*, mentre il comma 5 specifica che dal momento della ricezione degli atti da parte della Camera interessata il processo è sospeso per un massimo di novanta giorni (prorogabile di ulteriori trenta giorni da parte della Camera medesima), dopodiché (comma 8) il pronunciamento della Camera di appartenenza, se favorevole all'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione, impone al giudice che procede di adottare i provvedimenti di proscioglimento previsti dal comma 3 (con la facoltà

tuttavia per il giudicante, come specificato a più riprese dalla giurisprudenza costituzionale, di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla stessa Corte Costituzionale).

Nel caso di specie, lo scrivente ha ritenuto, a fronte delle richieste e conclusioni della Difesa per come formulate, e comunque anche alla stregua delle ulteriori argomentazioni che qui di seguito si andranno ad esporre, di disporre la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati (alla quale l'attuale imputato PATARINO apparteneva all'epoca del fatto ed appartiene tuttora) esclusivamente con riguardo all'imputazione di diffamazione di cui al capo b) di rubrica (con conseguente separazione degli atti e formazione di autonomo fascicolo, ex art. 3 comma 2 della legge 140-2003).

Ciò non soltanto perché la stessa Difesa ha eccepito, come si è visto, l'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione esclusivamente in relazione a tale imputazione (il che, comunque, non sarebbe decisivo, atteso che la norma del comma 2 dell'art. 3 cit., allude non soltanto alla proposizione di un'eccezione di parte al riguardo, ma anche al rilievo d'ufficio della questione), ma anche per una più ampia ragione di carattere sostanziale, che trova esplicita ed autorevole enunciazione nella stessa giurisprudenza della **Corte Costituzionale**.



Ed invero, con **sentenza n. 286 del 14 luglio 2006** (il caso riguardava una denuncia penale presentata da un deputato nei confronti dell'allora Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, con la quale si chiedeva alla Procura della Repubblica di Perugia di verificare se nelle dichiarazioni rese da quest'ultimo nel corso di un'intervista ad un noto quotidiano nazionale fossero ravvisabili gli estremi dei delitti di cui agli artt. 414 e 287 del codice penale; nella fattispecie, la Camera dei deputati aveva, con delibera del 26.09.2000, ritenuto coperte da insindacabilità, ex art. 68 Cost., le affermazioni fatte dal deputato nella suddetta denuncia penale; il G.U.P. presso il Tribunale di Perugia - che procedeva per l'appunto per il reato di calunnia contestato al parlamentare - aveva allora sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato), la Corte Costituzionale ha chiarito in modo inequivoco che *"Non si può condividere la tesi della difesa della Camera secondo la quale, poiché ogni singolo parlamentare rappresenta la nazione e poiché la giustizia è amministrata in nome del popolo, presentare una denuncia penale è atto tipico della funzione di deputato. E' sufficiente osservare che spetta direttamente ad ogni cittadino la facoltà di denunciare all'autorità competente i fatti che egli ritenga - assumendosi la responsabilità del relativo giudizio - costituire reato. L'esercizio di tale facoltà non richiede l'intermediazione della rappresentanza parlamentare. Ne consegue che una denuncia penale non ha i connotati di un atto tipico della funzione parlamentare per il solo fatto che ne sia autore un deputato"*.

Da tale pronuncia della Consulta si trae dunque la chiara affermazione del principio in forza del quale la presentazione di una denuncia in sede penale - che costituisce l'elemento costitutivo tipico del delitto di calunnia, secondo il tenore testuale dell'art. 368 c.p. - non può ritenersi atto tipico della funzione parlamentare e non è dunque coperta dall'immunità ex art. 68 della Costituzione; norma che infatti riguarda, non a caso, le "opinioni" espresse dai membri del Parlamento "nell'esercizio delle loro funzioni" e, dunque, essenzialmente i reati di opinione, o che consistono nella manifestazione dell'opinione politica del parlamentare.

Per questi motivi dunque lo scrivente ha, come detto, ritenuto di disporre la trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza dell'imputato esclusivamente con riguardo al delitto di diffamazione.

2.2. L'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione

L'emissione della presente ordinanza, con riguardo per l'appunto al solo delitto di diffamazione, è stata evidentemente determinata dalla convinzione dello scrivente circa la non applicabilità, nel caso di specie, della disposizione di cui all'art. 68, primo comma, della Carta costituzionale.

In proposito, giova prendere le mosse dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, precedente all'approvazione della legge 140 del 2003, secondo cui la prerogativa costituzionale in esame non copre qualsiasi attività politica dell'appartenente ad una delle Camere del Parlamento, così prescindendo dunque totalmente dal *"nesso funzionale"* tra le opinioni espresse e l'esercizio della funzione parlamentare (v. sent. n. 329/99); al contrario, onde evitare che quella prerogativa si tramuti da garanzia funzionale e procedimentale in privilegio personale e strutturale, in quanto tale contrastante con l'art. 3 Cost., devono considerarsi coperti da immunità soltanto i comportamenti, posti in essere da parlamentari, che siano *"strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo"*; sicché non vi si può ricondurre l'intera attività politica di un membro del Parlamento (v. sentenze nn. 379/96, 375/97, 289/98), occorrendo invece una *"sostanziale"* corrispondenza di significati e di contenuto tra le dichiarazioni del membro di una Camera e le opinioni espresse nell'ambito dell'attività parlamentare (v. sent. nn. 321/00, 51/02, 207/02, 257/02).

Com'è noto, sulla materia è poi intervenuta la legge 20 giugno 2003 n. 140, intitolata *"Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato"* (in *Gazzetta Ufficiale* serie generale, n. 142, del 21.06.2003).

Con tale intervento normativo — che, per la parte che qui interessa, si può considerare in continuità ideale con la serie ininterrotta di 19 decreti-legge in materia di attuazione dell'art. 68 della Costituzione, emanati tra il 1993 ed il 1996 e mai convertiti, e dei quali, non a caso, la stessa legge convalida gli atti e fa salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti *medio tempore* — il legislatore ordinario, riproducendo un emendamento approvato da una sola Camera in sede di conversione del decreto-legge n. 116 del 12 marzo 1996 e reintroducendo la pregiudizialità parlamentare, ha disposto che il giudice debba in ogni caso applicare l'art. 68, primo comma, della Costituzione, con riguardo ai medesimi atti parlamentari tipici, già indicati dai precedenti decreti-legge (presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere), ad essi aggiungendo *"qualsiasi espressione di voto comunque formulata"* e ogni altro atto parlamentare; ma ha anche previsto espressamente che la suddetta garanzia copra anche attività, per così dire, *"atipiche"*, cioè *"ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento"*.

Tale disposizione è stata subito portata da vari giudici di merito allo scrutinio dei Giudici delle leggi, per la ritenuta illegittimità costituzionale di tale disciplina, che ai rimettenti appariva confliggente sia con lo stesso art. 68 della Costituzione (del quale, secondo tale prospettazione, costituiva un indebito ampliamento), sia con i principi sulla eguaglianza di tutti i cittadini e sul diritto alla difesa, di cui agli articoli 3 e 24 della Carta fondamentale.

Con la fondamentale **sentenza n. 120 del 16 aprile 2004**, la Corte Costituzionale ha sì dichiarato infondate o inammissibili le varie questioni di costituzionalità, ma ha, al contempo,

chiaramente enunciato e ribadito i confini ermeneutici e le condizioni interpretative entro le quali la disciplina in esame può ritenersi costituzionalmente legittima; e, nel far ciò, la Corte ha peraltro richiamato espressamente molti dei sopra illustrati principi, già enunciati nella sua stessa giurisprudenza precedente alla legge 140-2003.

La Corte ha infatti chiarito che, ai fini della immediata applicazione dell'art. 68, primo comma, rilevano gli "atti di funzione" tipici, nonché quelli che, pur non tipici, debbono comunque essere connessi alla funzione parlamentare, a prescindere da ogni criterio di "localizzazione" *"in concordanza, del resto, con le indicazioni ricavabili al riguardo dalla giurisprudenza costituzionale in materia"*; è stato così chiarito e ribadito che *"non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse <nell'esercizio delle funzioni>"*.

Si vedano altresì i seguenti passaggi testuali della citata sentenza 120-2004:

"Nonostante le evoluzioni subite, nel tempo, nella giurisprudenza di questa Corte, è enucleabile un principio, che è possibile oggi individuare come limite estremo della prerogativa dell'insindacabilità, e con ciò stesso delle virtualità interpretative astrattamente ascrivibili all'art. 68: questa non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera "qualità" di parlamentare. Per tale ragione l'itinerario della giurisprudenza della Corte si è sviluppato attorno alla nozione del c.d. "nesso funzionale", che solo consente di discernere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare.

Certamente rientrano nella sfera dell'insindacabilità tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari, mentre per quanto attiene alle attività non tipizzate esse si debbono tuttavia considerare "coperte" dalla garanzia di cui all'art. 68, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche "innominati", ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica (cfr. sentenze n. 56 del 2000, n. 509 del 2002 e n. 219 del 2003). Ciò che rileva, ai fini dell'insindacabilità, è dunque il collegamento necessario con le "funzioni" del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma "innominata" sul piano regolamentare. Sotto questo profilo non c'è perciò una sorta di automatica equivalenza tra l'atto non previsto dai regolamenti parlamentari e l'atto estraneo alla funzione parlamentare, giacché, come già detto, deve essere accertato in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l'atto in questione come "espressione di attività parlamentare" (cfr. sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 379 e n. 219 del 2003).

Le attività di "ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica" che appunto il censurato art. 3, comma 1, riferisce all'ambito di applicazione dell'art. 68, primo comma, non rappresentano, di per sé, un'ipotesi di indebito allargamento della garanzia dell'insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, proprio perché esse, anche se non manifestate in atti "tipizzati", debbono comunque, secondo la previsione legislativa e in conformità con il dettato costituzionale, risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari. E' appunto questo "nesso" il presidio delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi.

Così intesa la disposizione censurata si sottrae ai vizi di legittimità addebitati: essa, come già osservato, non elimina affatto il nesso funzionale e non stabilisce che ogni espressione dei membri delle Camere, in ragione del rapporto rappresentativo che li lega agli elettori, sia per ciò solo assistita dalla garanzia dell'immunità. E' pertanto nella dimensione funzionale che le dichiarazioni in questione

possono considerarsi insindacabili: "garanzia e funzione sono inscindibilmente legate fra loro da un nesso che, reciprocamente, le definisce e giustifica" (sentenza n. 219 del 2003). Né, d'altra parte, ai fini dell'insindacabilità, la prospettata necessità della connessione tra attività di critica o di denuncia politica e atti di funzione parlamentare può essere inficiata dalla precisazione che tali attività possano essere state espletate "anche fuori del Parlamento".

Tale precisazione, infatti, nulla aggiunge a quanto ormai è acquisito al patrimonio giurisprudenziale di questa Corte, che non ha mai limitato la garanzia alla sede parlamentare, giacché il criterio di delimitazione dell'ambito della prerogativa non è quello della "localizzazione" dell'atto, ma piuttosto, come già detto, quello funzionale, cioè riferibile in astratto ai lavori parlamentari (cfr. sentenza n. 509 del 2002). Solo a queste condizioni l'opinione così manifestata e così qualificata può essere considerata insindacabile anche quando dia luogo a forme di divulgazione e riproduzione al di fuori dell'ambito delle attività parlamentari (cfr. sentenze n. 10, n. 11 e n. 320 del 2000).

I medesimi principi sono stati poi costantemente ribaditi - tanto da poter essere quasi considerati ormai come "diritto vivente" - sia dalla stessa **Corte Costituzionale** (v. ad es. sentenza n. 347 del 19.11.2004), sia dalla **Cassazione penale** (v. ad es. sez. I, sent. n. 1600 del 02.12.2004, in *Foro it.* 2005, II, 194, che, in particolare, ribadendo la necessità del c.d. nesso funzionale, ha escluso che la competizione partitica, tesa anche alla svalutazione dell'avversario, possa essere ritenuta legittimo esercizio dell'attività di parlamentare; oppure sez. V, 23.02.2005, n. 12450, in *Ced Cassazione* 2005, RV231691, che ha statuito che, in tema di immunità parlamentare, sussiste il nesso funzionale tra esternazioni e attività parlamentare solo "qualora dette esternazioni, ancorché pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva, si inscrivano in un contesto comprensivo di precedenti e numerosi interventi svolti dentro e fuori le aule parlamentari e siano caratterizzate, non già da una semplice comunanza con argomenti genericamente trattati in sede parlamentare e semplicemente riconducibili al medesimo contesto politico ma, al contrario, da una sostanziale corrispondenza con gli interventi espletati nell'esercizio concreto della funzione parlamentare"), sia infine dalla **Cassazione civile** (v. sez. III, 19.12.2008, n. 29859, Sgarbi e altro contro Scalfari, in *Red. Giust. civ. Mass.* 2008, 12, nonché sez. III, 06.09.2007, n. 18689, Parenti contro Rutelli, in *Giust. civ. Mass.* 2007, 9, che hanno ribadito il principio secondo cui "Le dichiarazioni rese dai parlamentari "extra moenia", se lesive dell'onore e della reputazione di terzi, in tanto possono essere coperte dalla garanzia di insindacabilità in quanto, come stabilito dall'art. 68, comma 1, cost. e ribadito dall'art. 3 l. 20 giugno 2003 n. 140, siano collegate da un nesso funzionale ad un'attività parlamentare precedentemente svolta").

Facendo allora applicazione di tali principi al caso di specie, va rilevato che le affermazioni fatte dall'attuale imputato nel corpo della denuncia presentata presso la locale Procura della Repubblica in data 30.04.2004 non paiono minimamente riconducibili ad alcuna attività parlamentare, sia pure "atipica", dell'onorevole PATARINO, inquadrandosi per converso in un contesto esclusivamente localistico e anzi trasmodando in un attacco prettamente personale, senza che sia dato rinvenire alcun plausibile e sia pur minimo "nesso funzionale" con altra attività parlamentare dell'attuale imputato.

Non paiono dunque ricorrere le condizioni enunciate nella giurisprudenza costituzionale sopra citata: le frasi vergate dall'imputato, non risultando manifestazione di un intento divulgativo di voti, mozioni, delibere o altre attività parlamentari, né riproduttive di opinioni espresse in sede parlamentare, né infine collegate lato sensu a temi o attività di rilevanza parlamentare, non sembrano giustificate da alcun nesso "funzionale" con l'attività di membro della Camera dell'on. PATARINO, non essendo le stesse in alcun modo "riferibili in astratto ai lavori parlamentari", né "comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto

parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica"; quelle dichiarazioni, in altri termini, non paiono certamente tali "da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere".

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della citata legge 140-2003, ritenendo non accoglibile l'eccezione sollevata con riguardo all'applicabilità dell'art. 68 Cost., il giudicante ha dunque il dovere di trasmettere senza ritardo, con la presente ordinanza, copia degli atti del procedimento alla Camera dei Deputati, dichiarando conseguentemente sin d'ora la sospensione dei termini di prescrizione del reato di diffamazione per cui si procede, fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre i novanta giorni successivi alla ricezione degli atti da parte della Camera (trattandosi di sospensione del procedimento imposta proprio dall'art. 3 comma 5 della legge 140-2003, e dunque da una particolare disposizione di legge: cfr. art. 159 comma 1 codice penale).

P.Q.M.

Visto l'art. 3 comma 4 legge 20.06.2003 n. 140

DISPONE

trasmettersi senza ritardo alla Camera dei Deputati, unitamente alla presente ordinanza, copia degli atti del presente procedimento, a carico dell'imputato **PATARINO Carmine Santo**, membro del Parlamento, con riferimento al delitto di diffamazione ascrittogli al capo **b)** di rubrica;

Visti gli artt. 3 comma 5 legge 20.06.2003 n. 140 e 159 c.p.

DICHIARA

la sospensione dei termini di prescrizione del suddetto reato di diffamazione, fino alla deliberazione della Camera dei Deputati e comunque non oltre i novanta giorni successivi alla ricezione degli atti da parte della Camera.

Taranto, 13.07.2009

Il G.U.P.

Dr. Pompeo CARRIERE



2009/07/13

IL CAPOFILA

01/07/09

IL CAPOFILA

(Francesca CARMACCI)